

919.117.72

**Ordinanza  
concernente le organizzazioni di categoria  
e le organizzazioni di produttori**

del 7 dicembre 1998 (Stato 28 dicembre 2001)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 9 e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998<sup>1</sup> sull'agricoltura (LAgr),<sup>2</sup>

*ordina:*

**Sezione 1: Definizioni<sup>3</sup>**

**Art. 1** Organizzazione di categoria

<sup>1</sup> Un'organizzazione di categoria è un'associazione rappresentativa composta di organizzazioni indipendenti e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8 LAgr.

<sup>2</sup> Un'organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se:

- a. i suoi membri producono, trasformano o eventualmente commercializzano almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato;
- b. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione;
- c.<sup>4</sup> almeno il 60 per cento dei gestori interessati dalle misure sono membri della o delle organizzazioni di produttori.

<sup>3</sup> Un'organizzazione di categoria prende le decisioni a larga maggioranza, ovvero con la maggioranza dei voti a livello della produzione, della trasformazione ed eventualmente del commercio.

**Art. 2** Organizzazione di produttori

<sup>1</sup> Un'organizzazione di produttori è un'associazione rappresentativa composta di gruppi di produttori.

<sup>2</sup> È considerata rappresentativa se le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2 sono soddisfatte a livello della produzione.

RU 1999 459

<sup>1</sup> RS 910.1

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3574).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).

**Art. 3** Gruppo di produttori

<sup>1</sup> Un gruppo di produttori comprende gestori che producono lo stesso prodotto o gruppo di prodotti.

<sup>2</sup> I suoi statuti devono comportare per lo meno:

- a. regole comuni concernenti lo smercio;
- b. l'obbligo di fornire le informazioni richieste a fini statistici dal gruppo o dall'organizzazione, in particolare quelle riguardanti le superfici, i raccolti, i rendimenti e le vendite dirette.

**Art. 3a<sup>5</sup>** Prodotti in vendita diretta

Per prodotti in vendita diretta si intendono i prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale.

**Sezione 2: Sostegno alle misure di solidarietà****Art. 4** Misure di solidarietà

<sup>1</sup> La Confederazione può estendere l'obbligo del rispetto degli accordi presi dalle organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni di produttori in merito alle seguenti misure di solidarietà:<sup>6</sup>

- a. la promozione della qualità;
- b. le campagne di promozione dello smercio e di valorizzazione della produzione indigena;
- c. il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato;
- d. l'allestimento di contratti standard conformi al diritto federale;
- e. l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato.

<sup>1bis</sup> Può parimenti estendere l'obbligo del rispetto degli accordi relativi al finanziamento delle misure di solidarietà.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Le misure volte a promuovere l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato si limitano:

- a. alla previsione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio;
- b. ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione.

<sup>5</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2239).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2239).

<sup>7</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2239).

<sup>3</sup> Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori, le cui misure di solidarietà beneficiano di un sostegno, presentano ogni anno un rapporto al DFE sull'esecuzione e l'efficacia delle misure.<sup>8</sup>

**Art. 5** Rappresentanza del prodotto

Un prodotto o un gruppo di prodotti può essere rappresentato soltanto da un'unica organizzazione di categoria o da un'unica organizzazione di produttori, a eccezione dei prodotti che portano una designazione ai sensi degli articoli 14 - 16 e 63 LAgr e che possono essere rappresentati da un'organizzazione di categoria o da un'organizzazione di produttori specifica.

**Art. 5a<sup>9</sup>** Domande

<sup>1</sup> Le organizzazioni di categoria o le organizzazioni di produttori inoltrano le domande all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).<sup>10</sup>

<sup>2</sup> Le domande devono contenere:

- a. una descrizione della misura di sostegno per la quale si richiede l'estensione e i suoi obiettivi;
- b. la prova che i criteri di cui agli articoli 1 e 2 sono adempiuti;
- c. per il finanziamento di una misura di solidarietà di cui all'articolo 4 capoverso 1<sup>bis</sup>, un budget e una descrizione dettagliata della destinazione dei fondi.

**Sezione 2a:**<sup>11</sup>

**Misure della Confederazione per sostenere le misure di solidarietà**

**Art. 5b** Prescrizioni nei settori qualità, promozione dello smercio e adeguamento della produzione e dell'offerta

Nell'allegato sono definite:

- a. le misure di promozione della qualità e dello smercio nonché di adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato;
- b. la durata delle misure.

<sup>8</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3574).

<sup>9</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3574).

<sup>11</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3574).

**Art. 5c** Contributi versati alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori dai non membri

<sup>1</sup> Nell'allegato sono definiti:

- a. i contributi massimi che i non membri devono versare alle diverse organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori;
- b. la durata dell'obbligo contributivo dei non membri;
- c. l'utilizzazione dei mezzi finanziari.

<sup>2</sup> I contributi dei non membri non devono superare i corrispondenti contributi dei membri delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori.

<sup>3</sup> Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori rendono conto ogni anno dei mezzi finanziari incassati e della loro utilizzazione. Tengono una contabilità separata e incaricano un ufficio di revisione idoneo di verificarla.

**Art. 5d** Incasso dei contributi

<sup>1</sup> Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori fatturano i contributi ai non membri. Le aziende o le organizzazioni possono collaborare all'esecuzione.

<sup>2</sup> Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori ordinano il versamento dei contributi mediante decisione se gli interessati non pagano o lo richiedono.

**Art. 5e** Trasmissione di dati

<sup>1</sup> I servizi menzionati nell'allegato sono tenuti a trasmettere su richiesta alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori i dati necessari all'incasso dei contributi. Possono fatturare le spese.

<sup>2</sup> I dati possono essere utilizzati unicamente per le misure menzionate nell'allegato.

### **Sezione 3: Entrata in vigore**

**Art. 6**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

*Allegato*<sup>12</sup>  
(art. 5b e 5c)

## Misure della Confederazione per sostenere le misure di solidarietà

### A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte

#### 1. Importo dei contributi

Quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2, la Federazione dei Produttori Svizzeri di Latte (PSL) è autorizzata a incassare dai non membri i seguenti contributi:

- a. al massimo 1 centesimo per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al numero 2.1;
- b. al massimo 0,6 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al numero 2.3.

#### 2. Utilizzazione dei mezzi finanziari

2.1. Il contributo incassato conformemente al numero 1a deve essere impiegato per le misure seguenti:

- a. azioni di sostegno per singoli prodotti lattieri;
- b. promozione dell'esportazione di derrate alimentari contenenti una parte importante di latte o di prodotti lattieri;
- c. apertura di nuovi sbocchi commerciali.

2.2. L'adozione di misure ai sensi delle lettere a-c è vincolata alla preventiva consultazione dell'Organizzazione Artigiani svizzeri del formaggio (Fromarte) e dell'Associazione dell'industria svizzera del latte.

2.3. Il contributo incassato conformemente al numero 1b deve essere impiegato per le seguenti misure di solidarietà nazionali o regionali intese a promuovere lo smercio indipendentemente dalla marca:

- a. ricerca in materia di marketing;
- b. pubblicità di base generica;
- c. misure generiche di promozione delle vendite;
- d. campagna informativa sul valore nutritivo, la freschezza e la qualità del latte e dei prodotti lattieri;
- e. misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con Agro-Marketing Suisse AMS.

<sup>12</sup> Introdotta dal n. II dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3574).

### 3. Trasmissione di dati

I servizi amministrativi incaricati del contingentamento del latte e la Fiduciaria Latte trasmettono su domanda alla PSL i seguenti dati:

- a. gli indirizzi dei valorizzatori di latte e dei commercianti diretti;
- b. i quantitativi di latte che i produttori hanno venduto ai valorizzatori di latte.

### 4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri ha effetto sino al 31 dicembre 2003.

## B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini

### 1. Importo dei contributi

Quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2, l'Unione svizzera dei contadini (USC) è autorizzata a incassare dai non membri i seguenti contributi:

- a. al massimo 9 centesimi per ogni animale nato della specie bovina;
- b. al massimo 2,5 centesimi per ogni animale nato della specie suina;
- c. al massimo 2 centesimi per ogni animale nato della specie ovina;
- d. al massimo 1 centesimo per ogni animale nato della specie caprina.

### 2. Utilizzazione dei mezzi finanziari

I contributi incassati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per l'agricoltura svizzera conformemente all'articolo 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>13</sup> sulla promozione dello smercio.

### 3. Trasmissione di dati

L'Ufficio federale dell'agricoltura trasmette su domanda all'USC gli indirizzi dei detentori di animali nonché i rispettivi effettivi di bestiame.

### 4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri ha effetto sino al 31 dicembre 2003.

## C. Organizzazione di produttori GalloSuisse

### 1. Importo dei contributi

Quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2, GalloSuisse è autorizzata a incassare dai non membri i seguenti contributi:

- a. al massimo 20 centesimi per animale presso gli acquirenti di pulcini o di pollastrelle;
- b. al massimo 8 centesimi per uovo presso gli acquirenti di uova da cova.

<sup>13</sup> RS 916.010

Soltanto gli acquirenti che detengono almeno 500 galline ovaiole sono soggetti all'obbligo contributivo.

### **2. Utilizzazione dei mezzi finanziari**

I contributi incassati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per le uova svizzere conformemente all'articolo 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>14</sup> sulla promozione dello smercio.

### **3. Trasmissione di dati**

L'Ufficio federale trasmette su domanda a GalloSuisse i seguenti dati:

- a. gli indirizzi dei produttori svizzeri di uova che detengono più di 500 ovaiole e il numero di queste ultime effettivamente detenute;
- b. gli indirizzi degli importatori di uova da cova, di pulcini e di pollastrelle nonché le rispettive quantità importate.

### **4. Validità**

L'obbligo contributivo per i non membri ha effetto sino al 31 dicembre 2003.

## **D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland**

### **1. Importo dei contributi**

Quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 1, «Emmentaler Switzerland» (ES) è autorizzata a incassare dai non membri un contributo massimo di 55 centesimi per ogni chilogrammo di Emmental prodotto.

### **2. Utilizzazione dei mezzi finanziari**

Il contributo incassato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti:

- a. pubblicità;
- b. relazioni pubbliche;
- c. fiere ed esposizioni.

### **3. Trasmissione di dati**

La Fiduciaria Latte (TSM) trasmette su domanda all'ES i seguenti dati:

- a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori;
- b. i quantitativi di Emmental prodotti;
- c. i quantitativi di Emmental commercializzati direttamente.

### **4. Validità**

L'obbligo contributivo per i non membri ha effetto sino al 31 dicembre 2003.

<sup>14</sup> RS 916.010

## E. Organizzazione di categoria del Gruyère

### 1. Marcatura

In occasione dell'immagazzinamento presso l'affinatore, ogni forma di formaggio deve essere marchiata con l'indicazione del numero di ammissione dell'azienda e del mese di produzione.

### 2. Sistema di sanzioni

2.1. I produttori di Gruyère che non sono membri dell'organizzazione di categoria del Gruyère e non soddisfano le esigenze del capitolato d'onori dell'AOC-Gruyère per quanto concerne il tenore d'acqua o di materia grassa o la tassazione devono pagare i seguenti importi:

	Fr./100 kg
<b>Tenore medio di acqua delle partite superiore al massimo</b> (in g/kg di formaggio)	
370 g/kg – 374 g/kg	25.–
375 g/kg – 379 g/kg	40.–
+ 379 g/kg	70.–
<b>Tenore medio di materia grassa delle partite oltre il limite</b>	
450g/kg – 464 g/kg	60.–
465 g/kg – 479 g/kg	40.–
480 g/kg – 489 g/kg	20.–
<b>Tassazione</b>	
17,5 punti	50.–
17,0 punti	100.–
16,5 punti	150.–

2.2. L'organizzazione di categoria del Gruyère è incaricata di incassare gli importi.

2.3. Dopo deduzione delle spese generali, gli importi sono versati alla Confederazione.

### 3. Trasmissione di dati

3.1. La Fiduciaria Latte (TSM) trasmette su domanda all'organizzazione di categoria del Gruyère i seguenti dati:

- a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori;
- b. il quantitativo di Gruyère prodotto;
- c. i quantitativi di Gruyère commercializzati direttamente;
- d. il quantitativo di latte non pastorizzato, trasformato in formaggio.

3.2. L'organizzazione di categoria del Gruyère può trasmettere ai servizi regionali d'ispezione e di consulenza in materia di economia lattiera nonché alla Stazione federale di ricerche lattiere i dati necessari e i risultati di analisi.

#### **4. Validità**

Le misure della presente parte hanno effetto sino al 31 dicembre 2003.

### **F. Organizzazione di categoria Vacherin Fribourgeois**

#### **1. Contributi per sostenere le misure di solidarietà**

Quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 1, Vacherin Fribourgeois è autorizzata a incassare dai produttori non membri un contributo massimo di 80 centesimi per ogni chilogrammo di Vacherin Fribourgeois.

#### **2. Misure di solidarietà**

Il contributo incassato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti:

- a. pubblicità;
- b. relazioni pubbliche;
- c. fiere ed esposizioni.

#### **3. Trasmissione di dati**

La Fiduciaria Latte (TSM) trasmette su domanda all'organizzazione di categoria Vacherin Fribourgeois i seguenti dati:

- a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori;
- b. il quantitativo di Vacherin Fribourgeois prodotto;
- c. i quantitativi di Vacherin Fribourgeois commercializzati direttamente.

#### **4. Validità**

L'obbligo contributivo per i non membri ha effetto sino al 31 dicembre 2003.

**919.117.72**

Agricoltura

---